Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 7 AGOSTO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Banca d'Italia:** Bollettino dell'estrazione del Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa in data 30 giugno 1937-XV (125ª estrazione d'ordine progressivo).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1295.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1296.

Estensione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della M.V.S.N. mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781, concernente la istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità della M.V.S.N. mobilitate in Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla equiparazione ed alla istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi anche per gli appartenenti a tutte le unità della M.V.S.N. mobilitate per servizio non isolato all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781, relativo alla istituzione dei gradi di primo seniore e qualifiche di primo centurione e primo capomanipolo, e dei gradi di aiutante e di primo capo-squadra, per gli appartenenti alle unità della M.V.S.N. mobilitate in A.O.I., sono estese ed applicabili al personale della M.V.S.N. in possesso dei prescritti requisiti, mobilitato per servizio non isolato all'estero.

Art. 2.

I requisiti che danno diritto ai gradi e qualifiche indicati nel precedente articolo sono analoghi a quelli previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, numero 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781.

Il conferimento dei gradi di primo seniore, di aiutante e di primo capo-squadra è subordinato agli organici stabiliti dalle speciali formazioni e loro varianti.

Art. 3.

I gradi e qualifiche di cui all'art. 1, non possono essere conferiti con decorrenza anteriore alla data di costituzione dei reparti mobilitati per servizio non isolato all'estero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1297.

Modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 20 giugno 1909, n. 364, concernente il divieto di esportare dal Regno le cose che abbiano interesse storico, archelogico ed artistico, e le altre indicate nell'art. 1 della detta legge modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1927-VI, n. 2461, convertito nella legge 31 maggio 1928-VI, n. 1240.
Resta salva la facoltà per il Ministro per l'educazione nazionale di vietare l'esportazione delle cose di cui al precedente comma, in casi eccezionali, quando l'esportazione costituisca un danno gravissimo per il patrimonio storico artistico della Nazione.
Nulla è innovato per quanto riguarda gli oggetti mobili appartenenti allo Stato ovvero ad uno degli enti o istituti, di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto-legge 24 novembre 1927-V, n. 2461.

Art. 2.

Per l'esportazione delle cose di cui al 1° comma dell'articolo precedente, restano ferme le norme di procedura e di controllo stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, e successive modificazioni, nonchè dal relativo regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni.

Art. 3.

Restano inoltre fermi per l'esportatore l'obbligo del pagamento della tassa di esportazione sulle cose di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, modificato dall'articolo 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1927-VI, n. 2461, e gli altri obblighi valutari e doganali, previsti dalle disposizioni in vigore.
Restano anche ferme le norme vigenti sulla determinazione del prezzo sia per stabilire l'ammontare della tassa di esportazione da pagare, sia per l'acquisto della cosa da parte dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1298.

Modificazione dell'art. 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 4 giugno 1934, n. 890;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 30 giugno 1940 il termine preveduto dall'art. 1 ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, per la eliminazione della eccedenza dei posti di grado quinto dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, è sostituito dal seguente:
« Le vacanze che si verificheranno tra i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia, entro il triennio 1° luglio 1937-30 giugno 1940, saranno coperte in ragione di un terzo e per gli altri due terzi destinate alla eliminazione della eccedenza, e dal 1° luglio 1940 in poi destinate esclusivamente alla eliminazione della eccedenza ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1299.

Aumento da L. 500.000 a L. 675.000 del contributo annuo stabilito dal R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1194, col quale è stata autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni per contributi a favore delle Missioni italiane in Cina, da ripartirsi in dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1933-1934;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare l'assegnazione anzidetta a decorrere dal 1° ottobre 1936-XIV;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'elevazione da L. 500.000 a L. 675.000 della annualità di cui alle premesse a decorrere dal 1° ottobre 1936-XIV.
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni al relativo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

I presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 1300.
Cancellazione dell'abitato di San Valentino, in provincia di Pescara, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006, col quale l'abitato di San Valentino fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di San Valentino, in provincia di Pescara, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1301.
Rettifica dei confini fra i comuni di Orvieto, di Castel Giorgio e di Castel Viscardo in provincia di Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale i podestà di Orvieto, di Castel Giorgio e di Castel Viscardo chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 10 marzo 1937-XV, che i confini fra i Comuni anzidetti siano rettificati in conformità del progetto planimetrico vistato addì 20 aprile 1937-XV dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del genio civile di Terni;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Terni in adunanza dell'11 marzo 1937-XV;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 1° giugno 1937-XV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra i comuni di Orvieto, di Castel Giorgio e di Castel Viscardo sono rettificati in conformità della linea punteggiata in rosso nel progetto planimetrico vistato addì 20 aprile 1937-XV dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Terni. Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1302.

Sospensione dell'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 190, concernenti l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi a carico delle società ed enti per i quali la tassazione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile è eseguita con le norme comuni ai privati contribuenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito, con emendamenti, nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

Visto il Nostro precedente decreto 22 febbraio 1937, n. 190;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' sospesa fino a nuova disposizione l'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 — con i relativi richiami nei successivi articoli 10 e 12 — del R. decreto 22 febbraio 1937, n. 190, concernenti l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi a carico delle società ed enti per i quali la tassazione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile è eseguita con le norme comuni ai privati contribuenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1303.

Periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito, validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore.

N. 1303. R. decreto 8 luglio 1937-XV, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, vengono stabiliti i periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito, validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1304.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa-Santuario di Maria SS.ma del Monte Stella, in Ivrea (Aosta).

N. 1304. R. decreto 17 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa-Santuario di Maria SS.ma del Monte Stella, in Ivrea (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV.

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della borgata « Torre Gaia » in Agro Romano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 29 marzo 1935-XIII, della Società anonima imprese agricole con cui si chiede di far luogo alla costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario fra i lottisti della borgata « Torre Gaia » in Agro Romano;

Ritenuto che la pubblicazione della domanda e degli atti preliminari alla costituzione dell'Ente non ha dato luogo ad opposizioni nè reclami;

Visto il verbale in data 9 agosto 1936 dell'assemblea dei proprietari dei lotti costituenti la borgata di « Torre Gaia », assemblea tenutasi sotto la presidenza del commissario prefettizio delegato dal Prefetto della provincia di Roma, da cui risulta che sono intervenuti i proprietari o i rappresentanti dei proprietari di quasi tutti i lotti ad eccezione di quelli dei lotti nn. 4 e 12;

Considerato che in tale assemblea la proposta di costituzione del Consorzio riportò l'adesione unanime degli intervenuti i quali rappresentano più della metà del territorio consorziale;

Ritenuto che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dagli articoli 55 e 71 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e che può farsi luogo alla costituzione del Consorzio, e ritenuto altresì che l'assemblea ha provveduto all'elezione della deputazione provvisoria dell'Ente, designando a farne parte i signori ing. Piero Grassini, presidente; Memma Virgilio, consigliere; Marsili Pio, consigliere; Lamaro rag. Giuseppe, revisore dei conti; Antinoro Edoardo, revisore dei conti; Anselmino cav. Antonio, Russo Pietro, membri della Commissione di vigilanza ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È costituito il Consorzio di miglioramento fondiario della borgata « Torre Gaia » in Agro Romano, sulla base dell'elenco dei lottisti interessati e del tipo indicativo del comprensorio che vistati d'ordine Nostro dal Ministro proponente formano parte integrante del presente decreto.

A far parte della deputazione provvisoria del nuovo Ente sono chiamati i signori: ing. Pietro Grassini, presidente; Memma Virgilio, consigliere; Marsili Pio, consigliere; Lamaro rag. Giuseppe, revisore dei conti; Antinoro Edoardo, revisore dei conti; Anselmino cav. Antonio, Russo Pietro, membri della Commissione di vigilanza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV
Registro n. 10 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 368.

(2619)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1937-XV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XV, n. 375;

Considerato che la Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania) è stata sciolta e messa in liquidazione con deliberazione dell'assemblea generale dei soci della Cassa stessa;

Veduto il proprio decreto in data 21 dicembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 gennaio 1937-XV, n. 3, con il quale veniva nominato liquidatore della Cassa agraria suindicata il cav. Orazio Guzzardi;

Considerato che il predetto cav. Guzzardi non ha assunto l'incarico affidatogli e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Alfio Gaezza è nominato liquidatore della Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania) con le attribuzioni ed i poteri di cui alle leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, in sostituzione del cav. Orazio Guzzardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2664)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1937-XV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il R. decreto 14 maggio 1934-XII, con il quale si provvedeva allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania);

Veduto il proprio decreto in data 25 settembre 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 ottobre 1936, n. 234, con il quale veniva nominato liquidatore della Cassa agraria suindicata il cav. uff. rag. Saverio Bianco;

Considerato che il predetto rag. Bianco non ha assunto l'incarico affidatogli e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il cav. Alessandro Savatteri di Alessandro è nominato liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) in sostituzione del cav. uff. rag. Saverio Bianco, con le attribuzioni ed i poteri di cui alle leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2665)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1937-XV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Albanova (Napoli).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 29 giugno 1935-XIII la Cassa agraria di prestiti di Albanova (Napoli) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la dovuta regolarità e speditezza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione dell'attuale liquidatore;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Salvatore De Luise è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Albanova (Napoli) con le attribuzioni ed i poteri di cui alle leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186, in sostituzione del rag. Ubaldo Del Mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2663)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1937-XV.

Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici, per i prodotti venduti nel mese di aprile 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, reg. 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di aprile 1937, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia semplice . . . . . . L. 0,40
Seta tratta greggia addoppiata o torta . . » 2,90
Seta tratta tinta . . . . » 2,90
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti . . » 0,20
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti . . . . » 0,30
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti . . . . » —

Fili da cucire:

di seta . . . . » 2,90
di cascami di seta . . . . » 0,30

Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:

a) allo stato greggio:

Seta . . . . L. 5,40
Filati di doppio . . . . » 2,20
Schappe . . . . » 3,30
Bourette . . . . » —

b) allo stato tinto e finito:

Seta . . . . » 7,90
Filati di doppio . . . . » 4,20
Schappe . . . . » 6,30
Bourette . . . . » 1 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Media dei cambi e dei titoli
del 4 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,69
Francia (Franco)	71,30
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,28
Danimarca (Corona)	4,2275
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,758
Olanda (Fiorino)	10,4825
Polonia (Zloty)	359,10
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,882
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	72,875
Id. 3,50% (1902)	70,825
Id. 3,00% (Lordo)	52,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,825
Rendita 5% (1935)	92,975
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,975
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,525
Id. Id. 5% - Id. 1941	101,675
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,275
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimento semestrali.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Consolidato 5 % n. 312255 per l'annua rendita di L. 15 intestato a Fanelli Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Spirito Maria ved. Fanelli Luigi domiciliata a Sezze (Roma).

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimento semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2740)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 591490 consolidato 3,50 % (1906) per la rendita annua di L. 17,50 intestato a Venegoni Renzo, Carolina, Maria, Emilia, Gianfranco e Luigi di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2739)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di credito comunale e provinciale.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ad un titolo di credito comunale e provinciale 4 per cento presentato per il rimborso:

Ricevuta mod. 11-A cat. 6ª, n. 110-46 d'ordine, in data 26 aprile 1932, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Cagliari a favore di Atzeri Virginia di Enrico, relativa al titolo di credito comunale e provinciale 4 per cento, n. 333, rappresentante le cartelle dal n. 147746 al n. 147750 del capitale nominale di L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al rimborso del titolo predetto senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: BONANNI.

(2676)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino).

Nella seduta tenuta il 10 luglio 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino), il dott. Roberto Campagna è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2709)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 965;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. PAG. 040/24/113718, in data 15 luglio 1937-XV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. D'Aleo Carmelo
2. Carpentieri Giulio
3. Briselli Renzo
4. Brighetti Antonio
5. Munno Alfredo
6. Venturini Adriano
7. Ricci Corrado
8. Sabatini Odoardo
9. Pasquini Edmondo
10. Del Vacchio Nicola
11. Tosi Ferdinando
12. Pellegrino Italo
13. Monaco Luigi
14. Cappiello Leopoldo
15. Ciatti Carlo
16. Minarelli Eldo
17. Minaldi Francesco
18. Bosio Giacomo
19. Florenzano Cosmo Domen.
20. Albanese Salvat. Giuseppe
21. Digesù Pasquale
22. Agresti Luigi Maria
23. Lavorgna Luigi
24. Iozzi Pasqualino
25. Rapetti Teresio
26. Girella Luigi
27. Piccioli Giorgio
28. Guaraldo Pio
29. Messeri Gino
30. La Rosa Bernardo
31. Pera Carlo
32. Bertoli Luigi
33. Locascio Filippo
34. Trentin Severino
35. Cristofani Renzo
36. Venturini Carlo
37. Ficca Ugo
38. Saviolo Attilio
39. Massaccesi Luigi
40. Costantino Donato
41. Marini Aldo
42. Pirrottina Domenico
43. Cuochi Francesco
44. Costanzo Natale
45. Sorbi Primo
46. Salsotto Giuseppe
47. Citriniti Arturo
48. Zuanelli Pietro Augusto
49. Castello Massimiliano
50. Santoro Gaspare
51. Renon Attilio
52. Peri Sergio
53. Galeazzi Nino
54. De Ianni Antonio
55. Tecchi Nicola
56. Giordano Gino
57. Monaco Antonino
58. Ricciardi Marco
59. Ammassari William
60. Arlandi Leonardo
61. Monaco Saverio
62. Debernardi Arnaldo
63. Arena Sebastiano
64. Cartapati Ermanno
65. Borghi Francesco
66. Rago Emilio
67. Fantini Carlo

(2702)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di segretario in prova fra ragionieri nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 963;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. PAG. 404/24/110174, in data 8 luglio 1937-XV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria in merito del concorso a 15 posti di segretario in prova fra ragionieri nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Tilli Fernando
2. Cecconi Mario
3. Ricci Romeo
4. Baravelli Raffaele
5. Agnelli Armando
6. Amprimo Silvio
7. Stenti Italo
8. Bordone Teresio
9. Caldari Tullio
10. Frosina Arturo
11. Sciommari Goffredo
12. Quagliata Giacomo
13. Pupilli Ezio
14. Ratto Dino.
15. Ortolani Carlo
16. Bianchi Armando
17. Alampi Giuseppe
18. Biti Giovanni
19. Ferrante Giuseppe
20. Patarino Remo
21. Caccamo Arcangelo
22. De Sisto Otello
23. Marchetti Mario

(2703)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 959;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. PAG. 040/24/113719, in data 15 luglio 1937-XV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria di merito del concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Dott. Quintiliani Gabriele
2. Dott. Giudici Alberto
3. Dott. Carlucci Michele
4. Dott. Giannone Emanuele
5. Dott. Baldaro Alfonso
6. Dott. Ravaccia Ezio
7. Dott. Paganini Pio
8. Dott. Insom Gastone
9. Dott. Criscenti Giuseppe
10. Dott. Loffredo Luigi
11. Dott. Rinaldi Emilio
12. Dott. Ranaudo Saverio
13. Dott. De Paolis Decio
14. Dott. Scaglione Calcedonio

(2704)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.